



Repubblica italiana

Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile  
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N° [REDACTED] R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Francesco Crisafulli, nella causa in epigrafe promossa da

[REDACTED], nata in Brasile il [REDACTED],  
[REDACTED], nata in Brasile il [REDACTED],  
[REDACTED], nata in Brasile il [REDACTED], in proprio e quale  
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore [REDACTED]  
[REDACTED], nata in Brasile il [REDACTED],  
[REDACTED], nata in Brasile il [REDACTED], in proprio e quale  
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: [REDACTED]  
[REDACTED], nato in Brasile il [REDACTED], [REDACTED], nato in  
Brasile il [REDACTED] e [REDACTED], nata in Brasile il  
[REDACTED],

con il patrocinio dell'avv. SANTORO CLAUDIA,

*parte ricorrente*

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura dello Stato;

*parte resistente*

con l'intervento del **Pubblico Ministero** presso il Tribunale  
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana,  
ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

Con ricorso *ex art. 702 bis C.P.C.*, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, esponendo di essere discendenti di

██████████, cittadino italiano nato a Brescia il ██████████, emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta anche che Giovanni Imperico non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano.

Dall'unione tra ██████████ e ██████████, nasceva il ██████████, che nel 1935 si univa in matrimonio con ██████████ ██████████, padre delle ricorrenti ██████████ ██████████, nonché nonno degli altri ricorrenti.

Per effetto della sentenza n° 87 del 1985 della Corte costituzionale – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n° 555 (*Disposizioni sulla cittadinanza italiana*), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero – il matrimonio di Italia Imperico con un cittadino brasiliano non ha determinato, in difetto di una manifestazione di volontà in tal senso dell'interessata, la perdita dello *jus civitatis* in capo alla donna.

D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, con sentenza n° 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n° 1, della citata legge n° 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.

Afferma, infine, Cass., SSUU, Sentenza n° 4466 del 2009 che «*la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso*

*principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria».*

Consegue ai principî sin qui ricordati che Italia Imperico, cittadina italiana per nascita, non ha mai legittimamente perduto tale *status civitatis* e l'ha trasmesso, *jure sanguinis*, ai proprî figli ambo sessi; questi ultimi, a loro volta, l'hanno trasmesso ai loro discendenti, i quali sono pertanto anch'essi cittadini italiani a far data dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, anche se nati prima di tale data.

Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono, infatti, inapplicabili, e non hanno più effetto, dal 1° gennaio 1948, sui rapporti su cui ancora incidono, qualora permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

Attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello *status civitatis*, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite” (come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità) se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, gli effetti prodotti da una norma, dichiarata incostituzionale, discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa della norma costituzionalmente illegittima, sempre che non vi sia stata una espressa rinuncia allo *status* da parte degli aventi diritto.

Pertanto, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi, considerata la sostanziale non opposizione della parte resistente, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

il Tribunale così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Roma, 28/08/2021

Il giudice

*Francesco Crisafulli*